

Mandato Autore – Opere Audiovisive

Spett.le
MRIGHTS S.r.l.,
Via San Bernardino n. 1,
20122 Milano
(di seguito, la "Mandataria")

Milano, _____

Il/La sottoscritto/a

NOME: _____ COGNOME: _____

Nome d'arte: _____ Nato/a a _____ il _____
(di seguito, il "Mandante")

conferisce alla Mandataria il Mandato di gestire i propri diritti d'autore alle seguenti condizioni:

PREMESSO CHE:

- A. Il Mandante è autore e/o coautore di Opere Gestite e, in tale qualità, è altresì coautore di Opere Audiovisive (o ne creerà in futuro) protette ai sensi delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, come previsto dall'Art. 2 dello Statuto;
- B. La Mandataria è un Organismo di Gestione Collettiva (OGC) iscritto nell'elenco AGCOM di cui all'Art. 40, 3° comma del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 35 e, in tale qualità, gestisce collettivamente, incassa e ripartisce in Italia ed all'estero, tra l'altro, i diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori relativamente alle opere dell'ingegno da loro create e agli aventi causa a qualsiasi titolo dei medesimi, ivi incluse in particolare le Opere Gestite e le Opere Audiovisive;
- C. Il Mandante intende conferire alla Mandataria un Mandato - senza rappresentanza - per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2 alle condizioni e nei limiti di cui in appresso.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale di questo Mandato, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

I seguenti termini avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi.

"Attività Affidate" indica le attività di gestione di cui all'Art. 2 la cui esecuzione è affidata dal Mandante alla Mandataria ai sensi del presente Mandato.

"Catalogo Opere" indica l'insieme delle Opere Gestite e delle Opere Audiovisive formanti oggetto del presente Mandato, di creazione del Mandante, anche in collaborazione con terzi, quali saranno via via documentate dal Mandante alla Mandataria ai sensi dell'Art. 6.2. (a).

"Compensi Gestiti" indica i compensi maturati e maturandi in favore del Mandante in relazione ai Diritti Gestiti.

"Diritti Gestiti" indica i diritti di cui all'Art. 3, in relazione ai quali il Mandante richiede alla Mandataria lo svolgimento delle Attività Affidate.

"L.D.A." indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

"Opere Audiovisive" indica le opere cinematografiche e assimilate, le opere audiovisive e le sequenze di immagini in movimento, ivi incluse tutte quelle meglio specificate all'Art. 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (quali esemplificativamente: opere filmiche, film tv, fiction, soap opera, documentari, sit-com, cartoni animati, videoclip) in relazione alle quali il Mandante - nella sua qualità di titolare a qualsiasi titolo di almeno uno dei Diritti Gestiti (in quanto autore del soggetto ovvero di autore della sceneggiatura ovvero di autore della musica ovvero di direttore artistico/regista ovvero traduttore ovvero direttore del doppiaggio) e/o comunque di avente diritto all'incasso dei relativi compensi - conferisce il presente Mandato.

"Opere Gestite" indica, distintamente, il soggetto ovvero la sceneggiatura ovvero la musica ovvero la regia ovvero la traduzione di cui il Mandante è autore, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano state incorporate in una o più Opere Audiovisive.

"Regolamento" indica il Regolamento Autori adottato ai sensi dell'Art. 3.3 dello Statuto e pubblicato sul *sito web* della Mandataria (www.mrights.it) nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni del medesimo.

"Scheda Dati Personali" indica la scheda, accessibile attraverso il sito web della Mandataria, contenente le informazioni anagrafiche, gli indirizzi di contatto, l'IBAN del conto corrente bancario nonché ogni altro analogo dato relativo al Mandante che risulti via via necessario alla migliore esecuzione di questo Mandato da parte della Mandataria.

"Statuto" indica lo Statuto della Mandataria.

"Territorio" indica il territorio del mondo intero.

ART. 2 – OGGETTO – ATTIVITÀ AFFIDATE

Con riferimento ai Diritti Gestiti, al Catalogo Opere e per l'intero Territorio, il Mandante conferisce alla Mandataria il mandato senza poteri di rappresentanza per lo svolgimento delle seguenti attività:

- (a) negoziare e stipulare contratti con gli utilizzatori delle Opere Gestite e delle Opere Audiovisive nonché con gli Organismi di Gestione Collettiva (OGC), le Entità di Gestione Indipendente (EGI), e con ogni impresa, organizzazione, associazione di categoria od ente preposto, tanto in forma individuale quanto in forma

collettiva, alla gestione dei Diritti Gestiti e/o alla riscossione e ripartizione dei Compensi Gestiti;

- (b) rivendicare, accertare e controllare i compensi di spettanza del Mandante in relazione alle utilizzazioni economiche delle Opere Gestite e delle Opere Audiovisive nonché svolgere ogni adempimento e formalità richiesti nei confronti dei soggetti, delle società ed enti in genere (i) con i quali abbia stipulato contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione economica delle Opere Audiovisive ovvero (ii) che a qualsiasi titolo utilizzino le medesime ovvero (iii) ai quali il Mandante abbia prima d'oggi conferito altro analogo mandato e/o ai quali a qualsiasi titolo aderisca, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, per la gestione dei Diritti Gestiti ovvero (iv) siano comunque obbligati, a qualsiasi titolo, nei confronti del Mandante a riconoscere Compensi Gestiti;
- (c) riscuotere i Compensi Gestiti spettanti al Mandante in relazione alle attività di cui alle lettere (a) e (b) che precedono ivi inclusi quelli prima d'oggi maturati che non siano stati ancora incassati dal Mandante nonché tutti quelli che matureranno, per competenza, fino all'ultimo anno di durata del presente Mandato di cui al successivo Art. 7;
- (d) ripartire, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, i Compensi Gestiti come sopra riscossi tra il Mandante ed ogni altro eventuale avente diritto, ivi incluso ogni altro Autore, italiano o straniero, ancorché non mandante della Mandataria;
- (e) organizzare, realizzare e svolgere – anche stipulando contratti con terzi sub-mandatari e/o agenti – e più in generale prestare tutti i servizi di carattere commerciale, amministrativo, informatico e tecnico necessari, strumentali o utili per la miglior gestione dei Diritti Gestiti e per l'esecuzione di questo Mandato;
- (f) assumere tutte le iniziative necessarie od opportune, anche in sede giudiziale, per la tutela, anche preventiva, dei Diritti Gestiti e del Catalogo Opere, nonché più in generale per il tempestivo incasso dei Compensi Gestiti e per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione del Catalogo Opere.

ART. 3 – DIRITTI GESTITI

Le Attività Affidate ai sensi di questo Mandato hanno ad oggetto i seguenti Diritti Gestiti:

- (a) il diritto di riproduzione delle Opere Gestite, in qualsiasi forma e modo, previsto dall'art. 13 LDA o da analoghe disposizioni normative vigenti nei singoli Paesi del Territorio;
- (b) il diritto di esecuzione e rappresentazione delle Opere Gestite, in qualsiasi forma e modo, previsto dall'art. 15 LDA o da analoghe disposizioni normative vigenti nei singoli Paesi del Territorio;
- (c) il diritto di comunicazione al pubblico su filo o senza filo delle Opere Gestite, mediante l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, ivi inclusa la comunicazione al pubblico via satellite, la

ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, ed il diritto di messa a disposizione del pubblico delle Opere Gestite, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, previsto dall'art. 16 LDA o da analoghe disposizioni normative vigenti nei singoli Paesi del Territorio;

- (d) il diritto di autorizzare la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici contenenti Opere Gestite previsto dall'art. 16-ter LDA o da analoghe disposizioni normative vigenti nei singoli Paesi del Territorio;
- (e) il diritto di autorizzare la comunicazione al pubblico di programmi televisivi e radiofonici contenenti Opere Gestite mediante immissione diretta previsto dall'art. 16-quinquies LDA o da analoghe disposizioni normative vigenti nei singoli Paesi del Territorio;
- (f) il diritto di distribuzione delle Opere Gestite, intesa quale messa in commercio o in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale delle Opere Gestite o degli esemplari di esse e compreso altresì il diritto di introdurre nel territorio dell'Unione europea, ai fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati non appartenenti all'UE, previsto dall'art. 17 LDA o da analoghe disposizioni normative vigenti nei singoli Paesi del Territorio;
- (g) il diritto di noleggio e prestito di originali, copie o supporti delle Opere Gestite e delle Opere Audiovisive nonché, nel caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, il diritto all'equa remunerazione per il noleggio a terzi previsti dall'art. 18-bis LDA o da analoghe disposizioni normative vigenti nei singoli Paesi del Territorio;
- (h) il diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro delle Opere Gestite e delle Opere Audiovisive previsto dall'Art. 71-septies e 71-octies L.D.A. o da analoghe disposizioni normative vigenti nei singoli Paesi del Territorio;
- (i) il diritto al compenso adeguato e proporzionato per le diverse forme di utilizzazione delle Opere Gestite e delle Opere Audiovisive contemplate dall'articolo 46-bis L.D.A. o da analoghe disposizioni normative di Paesi esteri;
- (j) il diritto alla remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nel caso di concessione di licenza o trasferimento dei diritti esclusivi sulle Opere Gestite per lo sfruttamento delle Opere Audiovisive o di altri materiali protetti – ivi incluse le ipotesi di remunerazioni forfettaria – previsto dall'art. 107, comma 2 LDA o da analoghe disposizioni normative vigenti nei singoli Paesi del Territorio;

- (k) il diritto alla remunerazione ulteriore adeguata ed equa previsto dall'art. 110-quinquies LDA o da analoghe disposizioni vigenti nei singoli Paesi del Territorio;
- (l) ogni altro analogo diritto spettante al Mandante relativamente al Catalogo Opere in base alle norme di legge (attuali o future) del Paese di provenienza o di utilizzazione ovvero in base a convenzioni internazionali.

ART. 4 – LIMITAZIONI DEL MANDATO

4.1. Il Mandante ha facoltà di modificare questo Mandato in qualsiasi momento con riguardo alle Attività Affidate e/o ai Diritti Gestiti e/o al Catalogo Opere e/o al Territorio dandone comunicazione alla Mandataria a mezzo di lettera raccomandata ovvero via posta elettronica certificata (PEC).

4.2. Le anzidette modifiche, purché pervenute alla Mandataria entro il 31 agosto di ciascun anno solare, avranno effetto a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo.

ART. 5 – REGOLAMENTO, MODIFICHE, RECESSO DEL MANDANTE

5.1. Il Mandante prende atto ed accetta che: (i) la Mandataria eseguirà questo Mandato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento; (ii) le attività oggetto di questo Mandato potranno essere svolte dalla Mandataria, oltre che per conto del Mandante, anche, contemporaneamente, per conto di ogni altro Autore, italiano o straniero, nonché dei loro eventuali aventi causa, ancorché in assenza di accordi simili a questo Mandato.

5.2. Il Regolamento sarà modificato in via automatica per adeguamento alle modifiche decise come previsto dallo Statuto, a partire dalla data di pubblicazione sul sito www.mrights.it, senza diritto del Mandante ad eccepire alcunché al riguardo, fermo il diritto di recesso di cui all'Art. 5.3.

5.3. In caso di modifiche al Regolamento, il Mandante potrà recedere da questo Mandato con effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo, dandone comunicazione alla Mandataria con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della modifica.

ART. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL MANDANTE

6.1. Il Mandante ha diritto di ricevere dalla Mandataria:

- (a) il rendiconto quadrimestrale dei Compensi Gestiti incassati dalla Mandataria nel quadrimestre solare di riferimento e di spettanza del Mandante ai sensi del Regolamento;
- (b) il pagamento dei compensi di cui alla precedente lettera (a);
- (c) su richiesta specifica del Mandante, le informazioni essenziali relative ai contratti conclusi in esecuzione di questo Mandato aventi ad oggetto i Diritti Gestiti relativi al Catalogo Opere, nei limiti della riservatezza delle informazioni contenute in tali contratti.

6.2. Il Mandante si obbliga a:

- a) fornire alla Mandataria la Scheda Dati Personali ed ogni informazione in suo possesso relativa al Catalogo Opere, precisando in particolare, per ciascuna Opera Gestita e Opera Audiovisiva del Catalogo Opere, le informazioni sul ruolo dal medesimo svolto in relazione all'Opera Audiovisiva, nonché aggiornare tutti i dati così comunicati con tempestività e regolarità, preferibilmente in formato elettronico; senza pregiudizio all'obbligo che precede, la Mandataria ha facoltà di acquisire altrimenti le anzidette informazioni ai fini della migliore esecuzione del Mandato.
- b) fornire, laddove necessario, tutte le informazioni opportune per intraprendere le eventuali iniziative - anche in sede giudiziaria - a tutela dei Diritti Gestiti e del Catalogo Opere e per l'incasso dei Compensi Gestiti;
- c) fornire ogni ulteriore atto o documento necessario a confermare e legittimare, nei confronti dei terzi che ne facciano richiesta, le attività svolte dalla Mandataria in esecuzione del presente Mandato;
- d) pagare alla Mandataria il corrispettivo di cui all'Art. 9;
- e) non cedere a terzi i crediti maturati in esecuzione di questo Mandato, senza il consenso scritto della Mandataria.

6.3. Il Mandante garantisce la veridicità e completezza delle dichiarazioni di cui alla premessa A nonché delle informazioni e documentazioni rese ai sensi dell'articolo 6.2 a), b) e c) e si obbliga a rilevare, manlevare e tenere la Mandataria indenne da qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dalla non veridicità, imprecisione o incompletezza delle sue dichiarazioni.

ART. 7 – DURATA

Fermo quanto previsto dal Regolamento, questo Mandato decorre dalla data di ricezione del medesimo da parte della Mandataria e s'intende a tempo indeterminato, salva la facoltà di entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento a mezzo lettera raccomandata o PEC con preavviso di 6 (sei) mesi. Fermo il rispetto del termine di preavviso, il recesso dal Mandato prenderà effetto al 31 dicembre immediatamente successivo.

ART. 8 - EFFETTI DELL'ESTINZIONE DEL MANDATO SUI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 2(a)

I contratti conclusi dalla Mandataria ai sensi dell'Art. 2(a) in vigore alla data di cessazione del presente Mandato cesseranno di avere efficacia nei confronti del Mandante nel momento in cui l'estinzione del Mandato avrà effetto. I compensi maturati in favore del Mandante durante il periodo di efficacia di questo Mandato, ma incassati dalla Mandataria successivamente alla sua cessazione, saranno ripartiti in conformità a quanto previsto da questo Mandato e dal Regolamento, fermo l'obbligo del Mandante di riconoscere alla Mandataria il corrispettivo di cui all'Art. 9 anche su tali compensi.

ART. 9 – CORRISPETTIVO

9.1. A titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dalla Mandataria, il Mandante si obbliga a corrispondere alla

Mandataria un importo pari (i) al 12,5% (dodici virgola cinquanta per cento) dei Compensi Gestiti incassati dalla Mandataria in Italia e (ii) al 15% (quindici per cento) dei Compensi Gestiti incassati dalla Mandataria in ogni altro Paese del Territorio e di spettanza del Mandante ai sensi del Regolamento, da maggiorarsi di IVA, se applicabile. In deroga a quanto precede, limitatamente alle attività di mera domiciliazione, incasso e controllo dei Compensi Gestiti raccolti e processati da altri Organismi di Gestione Collettiva operanti in Italia, la percentuale del 12,5% è ridotta al 5% (cinque per cento).

9.2. Il corrispettivo di cui a questo Art. 9 dovrà essere pagato dal Mandante alla Mandataria su base quadrimestrale solare, a fronte di presentazione da parte della Mandataria del rendiconto dei Compensi Gestiti spettanti al Mandante incassati dalla Mandataria in ciascun quadrimestre solare e di idoneo documento contabile, come meglio previsto nel Regolamento.

9.3. La Mandataria è autorizzata a compensare - sino alla concorrenza - il proprio credito di cui a questo Art. 9 con i crediti del Mandante di cui all'Art. 6.1 (b).

ART. 10 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Questo Mandato è regolato dalla legge italiana.

10.2. Per qualsiasi controversia derivante da questo Mandato, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano e ciò - limitatamente ai Mandanti che siano soci della Mandataria al momento del conferimento di questo Mandato o che lo diventeranno in epoca successiva a tale conferimento - occorrendo anche in espressa deroga all'Art. 22 dello Statuto della Mandataria.

ART 11 – MODIFICHE, COMUNICAZIONI, VARIE

11.1. Qualsiasi modifica o integrazione di questo Mandato dovrà essere fatta, a pena di validità, per iscritto.

11.2. Tutte le comunicazioni e le notificazioni che verranno effettuate ai sensi o in esecuzione di questo Mandato dovranno essere inviate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail con ricevuta di ricevimento, da inviarsi ai seguenti indirizzi o agli indirizzi indicati ai sensi del presente Art. 11:

- se diretta alla Mandante: agli indirizzi indicati dal Mandante nella Scheda Dati personale;

se diretta alla Mandataria: MRIGHTS S.r.l. Via San Bernardino 1, 20122 Milano, PEC mrightrights@legalmail.it

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1. Il Mandante riconosce che la conclusione e l'esecuzione del Mandato implicano il trattamento dei suoi dati personali e che tale trattamento è svolto conformemente a quanto previsto dalla legislazione italiana e UE in materia di tutela dei dati personali.

12.2. I termini e le condizioni di tale trattamento sono stabiliti nell'informativa allegata al presente Mandato e costituente parte integrante dello stesso.

12.3. La Mandataria informerà il Mandante in caso di significative modifiche relative del trattamento. Una

versione aggiornata dell'informativa sarà disponibile in qualsiasi momento sul sito web della Mandataria (www.mrights.it).

Il Mandante

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 c.c., il Mandante dichiara di approvare specificamente i seguenti artt. 4 (Limitazione del Mandato) 5 (Regolamento, modifiche, recesso del mandante), 6 (Diritti ed obblighi del Mandante), 7 (Durata), 8 (Effetti estinzione Mandato sui contratti), 9 (Corrispettivo) e 10 (Legge applicabile e foro competente), 11 (Modifiche, Comunicazioni, Varie), 12 (Trattamento dati personali). Agli stessi fini il Mandante dichiara, inoltre, di aver preso visione del vigente Regolamento pubblicato sul sito web della Mandataria (www.mrights.it), ed in particolare di aver preso visione delle seguenti clausole: 2.3 (Conferimento del Mandato - Oggetto), 3.7 (Documentazione del Mandante), 4.4 (Esecuzione del Mandato - Gestione ed incasso dei Proventi), 5.8 (Disposizioni generali).), 9.1 (Contestazione del rendiconto).

Il Mandante
